

Verbale dell'Assemblea straordinaria della POLISPORTIVA BAGGIOVARA del 10/01/2020

L'anno 2022 il giorno DIECI del mese GENNAIO di alle ore 20.30 presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma del Terzo Settore e modifica dello statuto;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il/La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti i seguenti soci

NOME E COGNOME SGARBI VALERIO 

NOME E COGNOME URRIANI LUCIA 

NOME E COGNOME MACCAFERRI PAOLO 

NOME E COGNOME RIGHI GIANNI 

NOME E COGNOME BORELLI SERGIO 

NOME E COGNOME BERTACCHINI WILLIAM 

NOME E COGNOME CAVALIERI GIANCARLO 

NOME E COGNOME CHILETTI MARIO 

NOME E COGNOME SOLIERI TIZIANO 

.....
n. _04_ e regolarmente rappresentati i seguenti soci

NOME E COGNOME GARUTI AMEDEO rappresentato da SGARBI VALERIO

NOME E COGNOME COZZA MARIO rappresentato da SGARBI VALERIO

NOME E COGNOME STEFANI VALTER rappresentato da BERTACCHINI WILLIAM

NOME E COGNOME FRACASSINI CLAUDIO rappresentato da BERTACCHINI WILLIAM

e così complessivamente n. 13 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare essendo stata convocata ricorrendo al quorum dell'assemblea ordinaria in virtù dell'articolo 101 del Codice del terzo settore avendo ad oggetto l'aggiornamento dello statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale acquisita con Provvedimento Provinciale n. 51 del 08/03/2011.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza VALERIO SGARBI, che chiama alle funzioni di Segretario URRIANI LUCIA.

Sul primo punto all'ordine del giorno la presidenza evidenzia che l'associazione può mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale in quanto:

- 1) è una associazione senza scopo di lucro;
- 2) è una associazione che opera per soddisfare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale favorendo il bene relazionale, il mutuo aiuto, l'attivismo civico e la partecipazione ad esperienze educative finalizzate al benessere psico-fisico della persona:

r_emi.ro.Giunta - Prot. 23/11/2022.1178688.E



r_emi.ro.Giunta - Prot. 23/11/2022.1178688.F

3) persegue le citate finalità attraverso la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale:

- l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle attività sportive dilettantistiche quali, a puro titolo esemplificativo, il calcio, ciclismo, la ginnastica per la salute e per il fitness, il beach volley attraverso l'attività didattica e l'eventuale partecipazione degli atleti nelle attività competitive e/o agonistiche indette anche dagli Organismi sportivi affiliati. A tal fine l'associazione potrà gestire impianti sportivi garantendone la massima valorizzazione anche attraverso la relativa parziale concessione a terzi, con particolare riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al medesimo Organismo sportivo riconosciuto dal CONI nonché collaborare con gli organismi sportivi all'organizzazione e/o promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche;

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale attraverso la realizzazione di eventi, seminari, laboratori esperienziali nelle materie di interesse dei soci nonché attraverso la gestione di strutture funzionali allo svolgimento di tali attività e di eventuali servizi ad esse strumentali come luoghi di ritrovo e di ristoro;

- curare l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e comunque affine alle attività di interesse generale promosse;

- svolgere attività finalizzate alla tutela e sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali attraverso, ad esempio, iniziative di educazione ambientale; *

- realizzare, anche in collaborazione con Pubbliche Amministrazioni, interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 attraverso, a titolo esemplificativo, iniziative di accompagnamento ai servizi;

- effettuare iniziative di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

4) presenta un numero di soci pari a ___ e quindi in numero superiore al minimo di sette richiesti dalla Legge;

5) non presenta tra i propri soci soggetti con scopo di lucro;

6) opera prevalentemente con l'apporto gratuito dei soci e con un ruolo determinante di alcuni volontari che operano in via continuativa, consapevole che detti volontari, occasionali o continuativi, devono essere assicurati per responsabilità civile, infortunio e malattia e che i volontari continuativi devono risultare in apposito registro previamente vidimato;

7) nel ricorrere a risorse umane retribuite verifica il rispetto dei requisiti previsti dal Codice del terzo settore ossia la circostanza – alternativa – che le persone retribuite non superano il 5% del totale dei soci oppure che accanto ad ogni persona retribuita l'associazione si avvale almeno di due volontari continuativi.

L'associazione mantiene altresì la qualifica di associazione sportiva dilettantistica, promuovendo come attività di interesse generale l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, e mantenendo intatta così la volontà di affidarsi ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI.

Interviene quindi il presidente per chiedere se sia possibile avvalersi del quorum dell'assemblea ordinaria. A tal proposito il presidente evidenzia che questa strada è percorribile avendo scelto di



r_ennio.Giunta - Prot. 23/11/2022.1178688.F

adottare solo le modifiche indicate dal Codice del Terzo Settore come obbligatorie, anche alla luce dei chiarimenti offerti dal Ministero del Lavoro e dagli Uffici preposti.

Viene quindi data lettura dello statuto allegato, sotto la lettera A, come parte integrante del presente atto.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene delegato ad adempiere agli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del DLgs 117/2017;
- 2) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione da imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale con Provvedimento della Provincia di Modena n. 51 del 08/03/2011, per il combinato disposto dell'articolo 82 del DLgs 117/2017 e dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017 che assicura l'applicazione dell'agevolazione a partire dal 1/1/2018;
- 3) aggiornamento dell'anagrafica tributaria dell'associazione, atteso che nella denominazione ora deve essere inclusa anche la natura di associazione di promozione sociale;
- 4) trasmissione del verbale, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato alla Amministrazione che detiene il Registro;
- 5) trasmissione della documentazione agli Enti affilianti anche per l'aggiornamento dei dati nel Registro CONI.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 22 previa lettura ed approvazione del presente verbale.


SEGREARIO
[Handwritten signature]

PRESIDENTE
[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
Distretto Provinciale di Modena
Ufficio Provinciale di Modena

Registrazione del 17 GEN. 2022
sin° 248
Contropartita 200,00
Codice 3

IL FUNZIONARIO
Red. Caso
C. CICCARELLI





r_emi.ro.Giunta - Prot. 23/11/2022.1178688.F

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dall'articolo 36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Modena, Via Cavezzo, 27 un'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale, operante nei settori sportivo, ricreativo, culturale e solidaristico che assume la denominazione: POLISPORTIVA BAGGIOVARA "CIRCOLO ASD - APS".


Essa aderisce alla UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti), all'ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altri Enti Nazionali di promozione sportiva o culturale, alle leghe sportive e simili sia nazionali che locali, e potrà chiedere l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, vincolandosi alle norme e documenti di prassi di settore, così come potrà richiedere il riconoscimento della natura di associazione sportiva dilettantistica, impegnandosi a rispettare tutte le norme degli Organismi sportivi affilianti e in generale le norme dell'ordinamento sportivo.

ART.2 – L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, avvalendosi prevalentemente dell'apporto gratuito dei soci, e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed opera per finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale favorendo il bene relazionale, il mutuo aiuto, l'attivismo civico e la partecipazione ad esperienze educative finalizzate al benessere psico-fisico della persona.

Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale rivolto ai valori della solidarietà e dell'altruismo ed opera per fini ricreativi, sportivi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi di utilità generale.

Prof. Giancarlo *Usciofani Paolo* *4* *Solmi T.*



ART. 3 – L'associazione, nel rispetto dei principi di cui all'Art.2, si propone di svolgere, a favore dei soci, relativi famigliari e terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle attività sportive dilettantistiche quali, a puro titolo esemplificativo, il calcio, ciclismo, la ginnastica per la salute e per il fitness, il beach volley attraverso l'attività didattica e l'eventuale partecipazione degli atleti nelle attività competitive e/o agonistiche indette anche dagli Organismi sportivi affilianti. A tal fine l'associazione potrà gestire impianti sportivi garantendone la massima valorizzazione anche attraverso la relativa parziale concessione a terzi, con particolare riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al medesimo Organismo sportivo riconosciuto dal CONI nonché collaborare con gli organismi sportivi all'organizzazione e/o promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale attraverso la realizzazione di eventi, seminari, laboratori esperienziali nelle materie di interesse dei soci nonché attraverso la gestione di strutture funzionali allo svolgimento di tali attività e di eventuali servizi ad esse strumentali come luoghi di ritrovo e di ristoro;
- curare l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e comunque affine alle attività di interesse generale promosse;
- svolgere attività finalizzate alla tutela e sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali attraverso, ad esempio, iniziative di educazione ambientale;
- realizzare, anche in collaborazione con Pubbliche Amministrazioni, interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 attraverso, a titolo esemplificativo, iniziative di accompagnamento ai servizi;

- effettuare iniziative di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

ART.4 - La Polisportiva, aderendo ad U.I.S.P. e ad ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno, potrà esercitare, in modo strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e svolte nei confronti degli associati iscritti o partecipanti, attività di somministrazione di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

ART. 5 – In concomitanza di celebrazione, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

ART. 6 – La Polisportiva, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano rispetto a queste ultime di natura secondaria e strumentale, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia. Tali attività potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle indicazioni di massima fornite dall'Assemblea dei soci.

ART. 7 – Potrà promuovere la costituzione di autonomi gruppi di volontariato e sezioni sportive, con propri statuti e regolamenti interni, quali distinti soggetti di diritto ma con attività collegate ad essa da rapporti di adesione, coordinamento e partecipazione.

SOCI

ART. 8 - Il numero di soci è illimitato.

[Handwritten signatures]
Rizol
Macedonio D'Adda
Solmit

Possono aderire all'associazione tutti coloro, persone fisiche e organizzazioni senza scopo di lucro, nell'osservanza dei vincoli specifici delle associazioni di promozione sociale, che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà essendo vietata qualsiasi forma di discriminazione in fase di ammissione come nella vita associativa.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima e comunicarne l'esito anche verbalmente nel caso di accoglimento della domanda. Nel caso in cui la domanda invece venga respinta, il provvedimento debitamente motivato dovrà essere notificato anche a mano all'interessato che potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia, in via definitiva, l'Assemblea Ordinaria nella sua prima riunione utile e fino a tale data la domanda si intende sospesa.

A garanzia della democraticità dell'associazione, i soci partecipano attivamente alle iniziative indette, frequentano le strutture sociali, ed hanno tutti il pieno diritto di voto particolarmente per:

- l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti,
- la nomina degli organi direttivi,
- l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, dalla data di ammissione qualora antecedente a quella di convocazione dell'Assemblea.

I soci minorenni saranno rappresentati in Assemblea dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione il/la quale eserciterà il diritto di voto, incluso l'elettorato attivo ma non quello passivo a meno che non abbia assunto autonomamente la qualifica di socio.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo o passivo.

Ogni socio può esprimere un solo voto ed è ammesso il voto per la delega nel massimo di tre

deleghe a socio, ovvero di cinque qualora il numero totale dei soci superi i 500 aderenti. Ai fini dell'innalzamento del numero di deleghe utilizzabili, il Consiglio Direttivo deve darne contezza nel verbale di convocazione assembleare e nella relativa lettera di invito. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo via raccomandata, anche a mano, o mediante posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo dovrà garantirne l'accesso alla documentazione entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta, essendo garantita la pubblicità delle delibere assembleari e dei bilanci. L'Associazione può definire nel dettaglio le modalità di accesso alla documentazione dell'associazione con Regolamento adottato con delibera assembleare.

ART. 9 – I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti fissati del Consiglio Direttivo;
- b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e b).

L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo solo decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale previo sollecito, anche collettivo, al versamento.

La delibera adottata per inosservanza di quanto indicato al punto b) può avvenire dopo che il Consiglio Direttivo ha convocato il socio interessato per ascoltare i relativi rilievi: il socio interessato può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci alla quale deve essere convocato per poter contestare gli addebiti a fondamento della delibera di esclusione.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

Prof. Giuseppe Basso
Prof. Gianni *Massimo* *Di* *Luca* *Solliciti*

ART. 10 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa.

Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e di terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso o esclusione ad eccezione del trasferimento a causa di morte; in ogni caso la quota associativa non sarà rivalutata.

ART. 11 – L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio o rendiconto è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio così come l'eventuale bilancio sociale.

Nel caso in cui siano svolte attività diverse da quelle di interesse generale all'interno del bilancio sarà menzionato la loro natura secondaria e strumentale.

Qualora la Polivalente effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche a mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, per la realizzazione delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale statutariamente promosse.

ART. 12 – È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione fra i soci anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA – CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART. 13 – L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio...

All'assemblea spetta deliberare nelle seguenti materie:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali secondo il principio di libera eleggibilità;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e nei casi previsti dalla Legge il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati in ultima istanza;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea ivi compresa la trasmissione via fax, posta elettronica, sistemi di messaggistica, passa parola dei soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà comunque avvenire in data diversa dalla prima convocazione.

L'Assemblea può anche essere convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. e quando vi sia necessità.

ART. 14 – L'assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più

Luigi Basso *Roberto* *10*
Ris. Giacca *Uscipini Paolo* *Solista*

uno dei soci.

In seconda convocazione che non può avere luogo lo stesso giorno della prima l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli interventi e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto su tutti gli oggetti posti del giorno.

ART. 15 – L'assemblea in forma straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di tre quinti degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, su fatti di straordinaria amministrazione e sullo scioglimento. Per lo scioglimento è necessaria la maggioranza indicata all'art. 20 dello statuto.

ART. 16 – L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

ART. 17 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti tra gli associati. La nomina del Consiglio Direttivo non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni e i consiglieri sono sempre rieleggibili.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite ed è fatto divieto ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- nominare il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente e un segretario;
- deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- promuovere l'attività sportiva, culturale, ricreativa e sociale dall'associazione in conformità ai principi contemplati dall'Art. 2 e 3 del presente statuto;
- riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione ed eventualmente il bilancio sociale;
- presentare domanda di iscrizione dell'associazione in specifici albi e aderire ad altre associazioni.

ART. 18 – Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, e le seguenti deleghe:

- la responsabilità della conservazione dei dati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy;
- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la nomina di avvocati per le questioni di carattere legale a spese della Polivalente.

In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o da un Consigliere all'uopo delegato.

ART. 19 – L'assemblea può nominare un organo di controllo anche nei casi in cui non sia obbligatorio per legge.

L'organo, anche monocratico, svolge le seguenti funzioni:

- 1) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

Roberto Costa *Roberto Costa* *Roberto Costa* *Roberto Costa*
Roberto Costa *Roberto Costa* *Roberto Costa* *Roberto Costa*

231, qualora applicabili;

- 2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) può esercitare, al verificarsi delle condizioni di Legge, la revisione legale dei conti purché in possesso dei requisiti professionali richiesti;
- 4) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 5) attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, sia conforme alle relative linee guida ministeriali;
- 6) effettua, anche disgiuntamente e in qualsiasi momento, atti di ispezione e di controllo;
- 7) partecipa alle riunioni dell'Organo amministrativo e dell'Assemblea dei soci.

Qualora l'organo di controllo sia collegiale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. Le adunanze saranno convocate dal Presidente che curerà la tenuta del relativo libro verbale.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 20 – In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altri Enti del Terzo Settore per fini sportivi, in quanto fini di pubblica utilità, acquisito il parere dell'Autorità preposta.

ART. 21 – per quanto non previsto dal presente Statuto, oltre agli eventuali regolamenti interni, valgono le norme del DLgs 117/2017, del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sia Nazionali che Regionali.

Il segretario



Il presidente

